

Roma, 4 marzo 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 018/2013/D/gg

- ASSTRA  
- FEDERAMBIENTE  
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

**OGGETTO: Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013"**

Si fa seguito alle indicazioni fornite dalle Federazioni associate sull'argomento in oggetto con proprie circolari, per soffermarsi su alcuni aspetti di carattere generale, senza pretesa di organicità, trattando il provvedimento in questione, per sua stessa natura, materie tra loro eterogenee.

**Disposizioni in materia di giustizia.**

Le disposizioni dal co. 17 al co. 29 introducono misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia. A tale fine, il co. 17 opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ingiustificatamente ai rimedi impugnatori in sede civile, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In particolare, la disposizione interviene introducendo una novella (co. 1-quater) all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, stabilendo che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, nella proporzione stabilita dal comma 1-bis dello stesso art. 13. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

Tale disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2013).

Vanno, inoltre, segnalate ancora in materia di giustizia, a beneficio soprattutto degli uffici legali interni, le modifiche apportate (co. 19) al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto "decreto crescita 2"), al quale vengono aggiunti gli articoli 16-bis, ter e quater.

In particolare, l'art. 16-bis, la cui rubrica è intitolata "Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali" prevede che, salvo possibili casi di anticipazione, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con

modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Analogamente è previsto si proceda per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Viene altresì stabilito che le parti provvedono, con le stesse modalità, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Inoltre, nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile (processo di esecuzione) il deposito con modalità telematiche si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

Analogamente, nelle procedure concorsuali la modalità in questione si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

A decorrere dal 30 giugno 2014, anche per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile (procedimento d'ingiunzione), escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Tuttavia, il presidente del tribunale può autorizzare il suddetto deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una indifferibile urgenza.

Resta ferma l'applicazione del deposito con modalità telematiche al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

Il termine del 30 giugno 2014 potrà essere anticipato in alcuni tribunali, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi dal Ministro della giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione.

Si evidenzia, altresì, che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni riguardanti il deposito con modalità telematiche si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione.

Il deposito con modalità telematiche si ha per effettuato al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

Il giudice, tuttavia, può autorizzare il deposito, tra gli altri, degli atti processuali, dei documenti, dei provvedimenti e degli atti di parte con modalità non telematiche, quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti. Inoltre, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

A completamento di quanto avviato con le disposizioni testé esaminate, l'art. 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

L'art. 16-quater introduce modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 (dal titolo "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali") Di particolare rilievo appare l'inserimento del nuovo art. 3-bis, a mente del quale la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

La norma prevede anche (co. 2) che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite conformemente a quanto previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna. Il messaggio deve sempre indicare nell'oggetto la dizione "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

### **Incentivi alla ricerca nelle p.m.i.**

Il co. 95 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il credito di imposta in argomento è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidino attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzino direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

### **Credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università**

Il co. 285 introduce un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio per gli studenti delle università, degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute. Un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

### **Incremento del fondo per avversità atmosferiche**

Il co. 290 stabilisce che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la protezione civile è incrementata di 47 milioni di euro nell'anno 2013, di 8 milioni nel 2014 e di 50 milioni nel 2015, per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata e dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011, ed in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012.

Ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è attribuito il compito di ripartire le risorse destinate tra gli interventi testé indicati.

### **Recepimento della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

Il co. 324 reca l'indicazione che i commi dal 325 al 335, al cui testo si rinvia, sono dettati al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione. Risultano, di conseguenza ampiamente modificate numerose disposizioni, tra gli altri, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico in materia di IVA) nonché del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Va evidenziato al riguardo che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013 (co. 325).

### **Congedi parentali**

Il co. 339 reca modifiche all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, attribuendo alla contrattazione collettiva il potere di stabilire modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria. Viene mantenuto a 15 giorni il termine di comunicazione del preavviso per usufruire del congedo stesso.

Viene altresì stabilito che, durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

**Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali**

Il co. 381 differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, derogando alle disposizioni di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000, che fissano tale termine al 31 dicembre (dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce).

**Altre disposizioni fiscali**

Il co. 483 modifica l'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. In particolare in materia di figli a carico, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'imposta lorda si detraggono i seguenti importi: 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.

Ai fini della riduzione del cosiddetto "cuneo fiscale", i co. 484 e 485, cui si rinvia, stabiliscono aumenti degli importi per le deduzioni dalla base imponibile Irap, ma solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Il co. 487 conferma, a decorrere dal 1° gennaio 2013, rispettivamente, a Euro 728,40 per mille litri per la benzina e per la benzina con piombo e a Euro 617,40 per mille litri per il gasolio usato come carburante, le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

Il co. 509, infine, innalza fino alla misura massima di Euro 4.500, a decorrere dall'anno 2013, l'imposta di bollo per operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, di cui alla nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione  
Avv. Guido Del Mese

